

Venezia, 06 maggio 2026

## Verbale assemblea dei soci

### Associazione "Comitato S. Lucia Tarù"

Oggi 26/05/2026, ore 20.45, presso la sede dell'Associazione Comitato Santa Lucia Tarù in via Gatta 116 B, Zelarino Venezia (sede legale dell'Associazione), si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea dei soci dell'associazione Comitato S. Lucia Tarù con i seguenti ordini del giorno:

- Aggiornamento statuto a seguito dei rilievi Regione Veneto in fase istruttoria iscrizione RUNTS

Soci presenti in prima convocazione: 57 su 102 (come da elenco **ALLEGATO "A"**)

L'Assemblea straordinaria, preso atto dei rilievi formulati dalla Regione Veneto in sede di istruttoria RUNTS, delibera di modificare gli articoli 2.01, 9.09 e 9.11 dello statuto nel testo sopra riportato, al fine di rendere maggiormente determinato lo scopo associativo dell'ente e di adeguare la disciplina dei quorum assembleari alle prescrizioni applicabili alle Organizzazioni di Volontariato.

### VOTAZIONE MODIFICHE STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

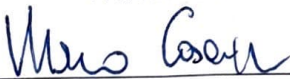
Contrari: 0

Astenuti: 0

Favorevoli: 57

Non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, e comunque nessun altro argomento proposto o in discussione, l'Assemblea si scioglie alle ore 21.15.

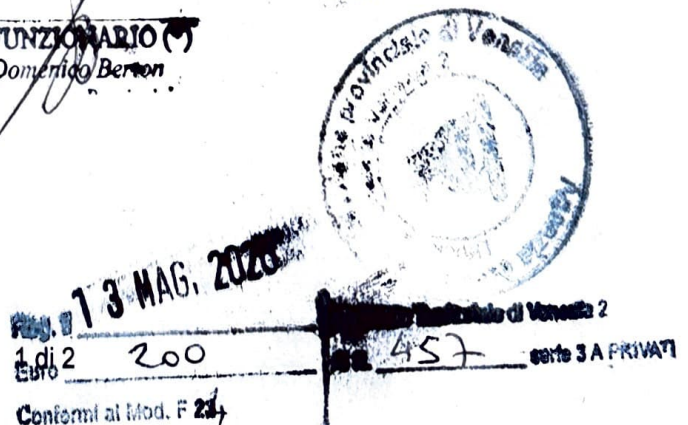
Il Presidente dell'Assemblea  
Moreno Casarin



Il Segretario dell'Assemblea  
Alberto Chinellato



IL FUNZIONARIO (\*)  
Domenico Berson



# ALLEGATO A) LISTA SOCI PRESENTI

|    |            |             |                   |
|----|------------|-------------|-------------------|
| 1  | AUGUSTO    | CASARIN     | CSRGST61E05L736W  |
| 2  | MORENO     | CASARIN     | CSRMRM67P05L736S  |
| 3  | DOMENICO   | MASIERO     | MSRDNC66S30L736W  |
| 4  | MARIELLA   | SARTORI     | SRTMLL64L68L736I  |
| 5  | PERICLE    | MICHIELETTO | MCHPCL59S07L736J  |
| 6  | PAOLA      | MICHIELETTO | MCHPLA64T61L736L  |
| 7  | ADRIANO    | GHEDIN      | GHDDRN63E18L736Q  |
| 8  | MARINA     | TREVISAN    | TRVMRN61O4L736R   |
| 9  | DAVIDE     | CHECCHIN    | CHCDVD82R18L736Y  |
| 10 | DESIREE    | GHEDIN      | GHDDSR88P45L736Y  |
| 11 | LUCIANO    | CONFORTI    | CNFLCN55S16L736W  |
| 12 | GIANNI     | CECCHINATO  | CCCGNN54S16F241G  |
| 13 | MARINA     | POLONI      | PLNMNR60C49L736C  |
| 14 | CHIARA     | PASCARELLA  | PSCCHR86S67L736M  |
| 15 | ALBERTO    | CHINELLATO  | CHNLRT85P21L407G  |
| 16 | IVO        | CHINELLATO  | CHNVIO51C20L3736Y |
| 17 | MICHELE    | TEGON       | TGNMHL63H17L736X  |
| 18 | CLAUDIA    | MOMOLI      | MMLCLD65H42L736F  |
| 19 | FRANCESCA  | TEGON       | TGNFNC63S43L736Y  |
| 20 | MAURO      | BOGGIAN     | BGGMRA61T04L736W  |
| 21 | GIACOMO    | PETTENÒ     | PTTGCM05T05L736I  |
| 22 | GUERRINA   | DE PIERI    | DPRGRN51D55E936J  |
| 23 | ALBINO     | GHEDIN      | GHDLBN50C20L349N  |
| 24 | ELIO       | GIUBILATO   | GBLLEI48L03L736S  |
| 25 | MARIA      | CASARIN     | CSRMRA56P51L736U  |
| 26 | TIZIANO    | BARBIERO    | BRBTZN63C30L736P  |
| 27 | NICOLETTA  | BUSATO      | BSTNLT64C68FL41B  |
| 28 | MANUELA    | NASATO      | NSTMNL53D67G229T  |
| 29 | MARIO      | ZURLANDI    | ZRLMRA70L26L736S  |
| 30 | BARBARA    | DE PIERI    | DRPBRR73S59L736W  |
| 31 | PAOLO      | TEGON       | TGNPLA64D28L736W  |
| 32 | DANIELA    | ZURLANDI    | ZRLDNL58A41L736U  |
| 33 | DANIELA    | GATTO       | GTTDNL58H48F904W  |
| 34 | LILIANA    | MANENTE     | MNNLLN64M57E980Q  |
| 35 | LEOPOLDO   | MAZZOCATO   | MZZLLD53A20F443Z  |
| 36 | VERONICA   | TEGON       | TGNVNC89L69L736G  |
| 37 | MONICA     | MONTAGNER   | MNTMMC64L64F443J  |
| 38 | ASSUNTA    | LONGOBARDI  | LNGSNT59M48F839S  |
| 39 | DANIELA    | MILANESE    | MLNDNL51T68L736A  |
| 40 | SABRINA    | GIUBILATO   | GBLSRN75S41L736N  |
| 41 | VALTER     | CASTELLAN   | CSTVTR48C04I404Q  |
| 42 | MARTA      | TORRE       | TRRMRT75D62L736I  |
| 43 | MANUELA    | CHECCHIN    | CHCMNL76C66L736Z  |
| 44 | LUIGINA    | BASSO       | BSSLGN55S58F725E  |
| 45 | MANUELA    | PIATTO      | PTTMNL54E58L736T  |
| 46 | BARBARA    | DE ROSSI    | DRSBBR88A45L736P  |
| 47 | ALESSANDRO | BOGGIAN     | BGGLSN85T31L736O  |
| 48 | ALVISE     | BOGGIAN     | BGGLVS17M03F241C  |
| 49 | ANNAMARIA  | GIUSTO      | GSTNMR56L41L736M  |
| 50 | ANTONIO    | FAVARON     | FVRNTN50E30L736Y  |
| 51 | PAOLO      | GATTI       | GTTPLA64R15F904N  |
| 52 | ALESSIO    | TRENTIN     | TRNLS82C04L736R   |
| 53 | ELENA      | GATTI       | GTTLNE89L44L736S  |
| 54 | CLAUDIO    | GATTI       | GTTCLD62T05L736R  |
| 55 | ALESSIO    | CECCHINATO  | CCCLSS93C22L736F  |
| 56 | SELENE     | GHEDIN      | GHDSLNL91H47L736O |
| 57 | MATTEO     | MILANESE    | MLNMTT87B09L736F  |



# STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

## Comitato Santa Lucia Tarù Odv - CSLT OdV

### Articolo 1 - Denominazione, natura giuridica e sede legale.

1.01 È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Organizzazione di Volontariato denominata 'Comitato Santa Lucia Tarù OdV' o anche in forma abbreviata "CSLT OdV", di seguito indicata in questo statuto come "Associazione".

1.02 L'Associazione potrà utilizzare la denominazione "Organizzazione di Volontariato (OdV)" all'atto dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

1.03 L'Associazione ha sede legale in VENEZIA, via Gatta 116 B. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, il trasferimento può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

1.04 La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà sciogliersi unicamente con delibera dell'Assemblea straordinaria, secondo le direttive indicate nello statuto.

### Articolo 2 - Scopo ed oggetto sociale.

2.01 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale di cui al presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare, l'Associazione persegue lo scopo di promuovere la coesione sociale, la partecipazione civica, la solidarietà di prossimità e la valorizzazione della comunità locale e del quartiere, mediante iniziative culturali, ricreative e sociali rivolte alla generalità dei cittadini, con particolare attenzione alle occasioni di incontro, inclusione, aggregazione intergenerazionale e contrasto dell'isolamento sociale. Per il perseguimento di tali finalità, l'Associazione promuove, organizza e gestisce, anche con carattere periodico o annuale, eventi, manifestazioni, incontri, attività culturali, artistiche, ricreative e formative di interesse sociale, ivi comprese feste, sagre di quartiere, momenti aggregativi, iniziative di animazione territoriale e altre attività idonee a favorire la partecipazione della cittadinanza, la diffusione della cultura del volontariato e il rafforzamento dei legami sociali nel territorio. L'Associazione intende operare quale Organizzazione di Volontariato, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, mediante iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2.02 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2.03 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- (a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- (b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).



2.04 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2.05 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.06 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci e volontari.

### **Articolo 3 - Patrimonio e risorse economiche.**

3.01 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3.02 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi tra le altre delle seguenti entrate:

- (a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- (b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- (c) sottoscrizioni, raccolta fondi, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- (d) rendite patrimoniali;
- (e) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3.03 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3.04 Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

3.05 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3.06 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

### **Articolo 4 - Soci: requisiti, procedura di ammissione, diritti e doveri.**

4.01 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4.02 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4.03 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.



4.04 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4.05 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4.06 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

- (a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- (b) il diritto di voto in assemblea;
- (c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- (d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4.07 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti a:

- (a) osservare lo statuto e i regolamenti;
- (b) rispettare le decisioni degli organi sociali;
- (c) contribuire alla vita associativa;
- (d) versare le quote associative.

4.08 I soci minori di età, mediante i loro rappresentanti legali, formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi.

### **Articolo 5 - Perdita della qualifica di socio.**

5.01 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5.02 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5.03 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 gennaio di ogni anno.

5.04 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.05 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5.06 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.



## **Articolo 6 - Volontari.**

6.01 I soci e i terzi, che svolgono attività per l'Associazione, sono volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

6.02 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee, e gratuite esclusivamente per fini solidaristici.

6.03 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento sui rimborsi spese ai volontari. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatte salve le autodichiarazioni consentite dalla legge.

6.04 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima.

6.05 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## **Articolo 7 - Obblighi assicurativi.**

7.01 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

7.02 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **Articolo 8 - Organi dell'Associazione.**

8.01 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

(a) Sono organi dell'Associazione:

(b) l'Assemblea;

(c) il Presidente;

(d) il Consiglio Direttivo;

(e) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

8.02 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ., tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

8.03 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi anche in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

8.04 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

(a) Libro dei soci;

(b) Registro dei volontari;

(c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

(d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.



## Articolo 9 - Assemblea.

- 9.01 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
- 9.02 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
- 9.03 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
- 9.04 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
- 9.05 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 9.06 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
- 9.07 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
- 9.08 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
- 9.09 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. L'avviso di convocazione deve indicare anche il luogo, il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo prima che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima.
- 9.10 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
- 9.11 L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie è validamente costituita con i quorum previsti dal precedente art. 9.09 per l'Assemblea straordinaria. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Restano ferme, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, le maggioranze qualificate previste dal presente statuto.
- 9.12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
- 9.13 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.
- 9.14 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- 9.15 L'Assemblea ordinaria:
- (a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;



- (b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- (c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- (d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- (e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- (f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- (g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

**9.16 L'Assemblea straordinaria:**

- (a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- (b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- (c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

### **Articolo 10 - Consiglio Direttivo.**

**10.01** Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

**10.02** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, purché sempre in numero dispari, eletti, dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto, tra le persone fisiche socie ovvero tra quelle indicate, tra i propri soci. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

**10.03** Il Consiglio Direttivo dura in carica di 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

**10.04** Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

**10.05** Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

**10.06** Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

**10.07** Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- (a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- (b) la fissazione delle quote associative;
- (c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- (d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- (e) le decisioni inerenti il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- (f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- (g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- (h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;



- (i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- (j) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- (k) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

10.08 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

10.09 Al Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. Il Consiglio Direttivo decade inoltre:

- (a) scadenza naturale del mandato;
- (b) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- (c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- (d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea;
- (e) Revoca del mandato da parte dell'Assemblea dei soci.

10.10 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione

### **Articolo 11 - Presidente.**

11.01 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

11.02 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

11.03 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, art.10 comma 9, il Presidente decade:

- (a) per dimissioni;
- (b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

11.04 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

### **Articolo 12 - Segretario e tesoriere.**

12.01 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 10 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

12.02 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art. 10 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.



**12.03** Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

### **Articolo 13 - Esercizio sociale e bilancio.**

**13.01** L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**13.02** Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

**13.03** Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore. Dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile. Dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

**13.04** Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

**13.05** Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

**13.06** Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

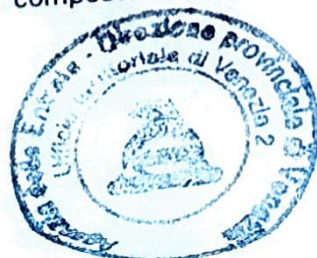
### **Articolo 14 - Organo di controllo e revisione legale dei conti.**

**14.01** Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

**14.02** L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

**14.03** Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

**14.04** Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.



## Articolo 15 - Scioglimento.

15.01 Il scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nell'articolo 9 comma 12 del presente statuto. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

15.02 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, ad un'altra organizzazione di volontariato o associazione di promozione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## Articolo 16 - Clausola Compromissoria.

16.01 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

## Articolo 17 - Norme Applicabili.

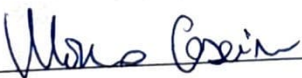
17.01 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

17.02 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

17.03 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Venezia, 05 maggio 2026

Il Presidente dell'Assemblea  
Moreno Casarin



Il Segretario dell'Assemblea  
Alberto Chinellato



Reg. II 13 MAG 2026  
Euro 200  
Confermi al Mod. F 234  
Ufficio Territoriale di Venezia 2  
MIL 457  
sorto SA PRIVATI



Moreno  
Casarin  
18.05.2026 di 9  
19:21:47  
GMT+02:00



IL FUNZIONARIO (\*)  
Domenico Bertoni

